SOMMARIO
DELLE
CONSTITVTIONI
DELLA
CONGREGATIONE
VRBANA.

IN ROMA,
Nella Stamperia della Reu. Cam. Apost. MDCXXVIII.

Con licenza de' Superiori.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendiss.P.Mag.Sac.Pal.Apost.

A.Episc.Bellicastren.Vicesg.

Imprimatur,

Fr.Hyacinthus Lupus Ord.Præd.Soc.Sac.Pal.Apost.Mag.

AL LETTORE.

IEDE nell'Anno 1624. ad instanza d'alcuni di questa Corte, il primo moto al nascimento della Congregatione Vrbana l'Illustriss. Sig. Card. Francesco Sforza di fel. mem. Vescouo Portuense, Signore d'eleuato intendimento, & di nobilissimo spirito, & il più antico Cardinale allhora del Sacro Collegio, con rappresentare alla Santità di Nostro Sig. VRBANO VIII. il pensiero dell'institutione d'essa, & i molti benefitij, che dal progresso ne risultarebbero alla Corte di Roma, con supplicarla insieme à voler concorrere con le sue gratie à negotio di tanta importanza; Inclinò Sua Beatitudine benignamente alle preghiere del Sig. Cardinale, & dopò hauer intese le relationi di Monsig. Mancini Vescouo di Cauaglione, & di Monsig. Sarego Vescouo d'Adria Prelati di grand'esperienza, & sapere, Cortegiani de i più antichi, & Visitatori Apostolici dalla Santità sua deputati per prender informatione sopra di ciò, approuò la erettione della Congregatione, & comandò che se ne spedisse il Breue. Et acciochè siano noti à ciascuno i buoni fini di essa, hanno i Superiori della Congregatione, con il voto degli altri, deliberato di mandare alle Stampe il Sommario delle sue Constitutioni, dalle quali si scorgerà quanto nella pietà, nelle opere della Carità, & nel rimanente delle Virtù conuenienti alla vita Christiana, & Ciuile sia per essere vniuersalmente vtile, & salutare; Et perche alla Congregatione non manchi l'aiuto Diuino, & humano, si hà eletti per suoi particolari Intercessori, & Protettori in Cielo i Gloriosi Martiri SS. Gio. & Paolo già Cortegiani insigni, & in terra si hà constituito general Protettore il Sacro Collegio per eleggersi da quello di tempo in tempo il suo special Protettore, sì come al presente è l'Illustriss. Signor Card. Bandini, il quale ornato di virtù heroiche, & di singolar bontà, & prudenza, và manifestando in più maniere l'humanissimo suo zelo verso la Congregatione, come del continuo dimostrano gli effetti, vno de quali è l'hauerle impetrata dalla Santità di Nostro Signore la

concessione della Chiesa di S. Lorenzo in Fonte, che trouandosi contigua al sito, & case d'essa Congregatione, & essendo di deuotione grande per le Indulgenze, & prerogatiue sue, esposte nel fine delle presenti Constitutioni, rende questa gratia degna d'eterna memoria, & obligatione. Piaccia dunque alla Diuina prouidenza d'inspirare negli animi di ciascuno il desiderio dell'aumento di così buona opera, acciochè disposti ad aiutarla, arriui con facilità maggiore la Corte di Roma à conseguire l'effetto di quei beni, che dalla Congregatione Vrbana le sono preparati.

PARTE

VRBANVS PP. VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

LIAS à nobis emanarunt literæ tenoris subsequentis videlicet. VRBANVS Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriã. Pastoris æterni, qui pro gregis salute in ara Crucis immolari voluit, vices quanquam immeriti gerentes in terris pia Christifidelium vota, Diuini cultus augmentum, & ipsorũ fidelium salutem concernentia ad exauditionis gratiam libenter admittimus, eosdéq; fideles ad pia, & deuota opera exercenda Indulgentijs, & peccatorum remissionibus inuitamus, vt per operum huiusmodi exercitium ad æternæ beatitudinis gaudia peruenire mereantur. CVM itaq; sicut dilecti filij Almæ Vrbis nostræ Aulici Nobis nuper exponi fecerunt, ipsi peculiari deuotionis affectu ducti, & vt alios Christifideles ad eiusdem deuotionis studium accendant in Parochiali Ecclesia Sancti Nicolai ad Cæsarinos de Vrbe, vnam eorundem Aulicorum Confraternitatem Vrbanam nuncupandam ad Dei gloriam, & honorem, ac animarum dictorum fidelium salutem per Nos erigi summopere desiderent. Nos pijs eorundem Aulicorũ desiderijs huiusmodi benigne annuere, animarumq; saluti paterna charitate prospicere, eosdemq; Aulicos specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, & eorum singulares personas à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis siquibus quomodolibet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorundem nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati; in prædicta Ecclesia vnam Christifidelium Aulicorum dictæ Vrbis Confraternitatem Vrbanam nuncupatam, quæ non sit pro hominibus vnius specialis artis, sine alicuius præiudicio Apostolica auctoritate perpetuò erigimus, & instituimus, necnon Confratribus dictæ Confraternitatis pro tempore existentibus, vt processionaliter incedere, Diuina Officia in suo Oratorio recitare, & pro ipsius Confraternitatis negotijs, se congregare, ac quæcunque Statuta, Capitula, Ordinationes, & Decreta pro salubri eorum, & dictæ Confraternitatis regimine, & administratione necessaria, & oportuna licita tamen, & honesta, sacrisq; Canonibus, & Concilij Tridentini Decretis, ac Constitutionibus Apostolicis non contraria per dilectum filium nostrum in dicta Vrbe Vicarium in spiritualibus generalem examinãda, & approbanda facere, & edere, illaq; pro tẽpore prout eis videbitur, & expediens fuerit præuia simili examinatione, & approbatione mutare, alterare, corrigere, & in melius reformare, ac insuper omnia, & singula legata, relicta, res, & bona quomodolibet qualificata mobilia, & immobilia per quoscunq; Christifideles dictæ Confraternitati per viam testamenti, donationis, aut alias quomodolibet pro tempore legitimè elargita, & relicta recipere, illaq; per eorum Officiales, & deputatos regere, gubernare, & administrare, ac in ipsius Confraternitatis, & eius piorum operum vsus conuertere liberè similiter, & licitè valeant, ita tamen, vt de receptis, & administratis per eosdem eidem Vicario iuxta Decreta Concilij Tridentini huiusmodi rationem reddere teneantur, & auctoritate, & tenore præsentis concedimus, & indulgemus.

Postremò,

Postremò, vt dicta Confraternitas maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi; Omnibus, & singulis Christifidelibus, qui dictam Confraternitatem imposterum ingredientur die primi eorum ingressus, si verè pœnitentes, & confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, plenariam. Necnon pro tempore describendis in dicta Confraternitate Confratribus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si verè pœnitentes, & confessi, ac sacra Communione refecti, vel quatenùs id facere nequiuerint, saltèm contriti nomen IESV ore si potuerint, sin autem corde deuotè inuocauerint, etiam plenariam. Ac eisdem pro tempore existentibus Confratribus, etiam verè pœnitentibus, & confessis, ac eadem sacra Communione refectis, qui prædictæ Confraternitatis Ecclesiam, vel Capellam, seù Oratorium die festo Exaltationis Sanctæ Crucis à primis Vesperis vsque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis deuo è visitauerint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac sanctæ matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, & elargimur Insuper dictis Confratribus, etiam verè pœnitentibus, & confessis, ac sacra Communione refectis Ecclesiam, vel Capellam, seù Oratorium huiusmodi in Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis, ac Sancti Vrbani Papæ, & Martyris, & Sanctorum Ioannis, & Pauli, ac Sancti Antonij festis diebus, vt præfertur visitantibus, & ibìdem orantibus, quo die prædictorum id egerint septem annos, & totidem quadragenas. Quoties verò ipsi Missis, & alijs Diuinis Officijs in dicta Ecclesia, vel Capella, seù Oratorio pro tempore celebrandis, & recitandis, seù Congregationibus publicis, vel priuatis eiusdem Confraternitatis vbiuis faciendis interfuerint, aut pauperes hospitio susceperint, vel pacem inter inimicos cōposuerint, seù componi fecerint, vel procurauerint, nec non etiam qui corpora defunctorum tàm Confratrum dictæ Confraternitatis, quàm aliorum ad sepulturam associauerint, aut quascunque Processiones de licentia Ordinarij faciendas, Sanctissimumq; Eucharistiæ Sacramentum tàm in Processionibus, quàm cum ad infirmos, aut alias vbicunque, & quomodocunque pro tempore deferetur comitati fuerint, aut si impediti Campanæ ad id signo dato semel Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam dixerint, aut etiam quinquies Orationem, & Salutationem prædictas pro animabus defunctorum Confratrum dictæ Confraternitatis recitauerint, aut peccatorem aliquem ad viam salutis reduxerint, & ignorantes Dei præcepta, & eaq; ad salutem sunt docuerint, aut aliud quodcunque pietatis, vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet præfatorum operum sexaginta dies de iniunctis eis, seù alias quomodolibet debitis pœnitentijs in forma Ecclesiæ cōsueta relaxamus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autèm, quòd si dicta Confraternitas alicui Archiconfraternitati aggregetur, vel quauis alia ratione vniatur, seù etiam quomodolibet instituatur, præsentes, & quauis aliæ literæ Apostolicæ illis nullatenus quoad Indulgentias, & remissiones præfatas suffragentur, sed ex tunc eo ipso prorsus nullæ sint. Datum Romæ apud Sanctā Mariam Maiorem sub Anulo Piscatoris die xxx. Octobris MDCXXIV. Pontificatus Nostri Anno Secundò. Subinde verò postquam de anno proximè præterito, cupientes prouidere, vt Ecclesia S. Laurentij in Fonte nuncupata in Regione Montium de Vrbe, antiquitate, alijsq; pluribus nominibus venerabilis, debitis non careret obsequis prçuia reuocatione (quatenus opus esset) Concessionis Ecclesiæ præfatæ aliàs de anno tunc prçterito fratribus Ruthenis per Nos factæ, Ecclesiam præfatam S. Laurentij, simul cum omnibus suis iuribus, bonis, redditibus, prouētibus, & emolumētis prædictæ Cōfraternitati ad vtēdum in perpetuū, prout de similibus Ecclesijs Laicorū Cōfraternitates, seù Congrēes ad sacros, & pietatis vsus destinatę vti consueuerunt, ita tamen, & non alias, vt ipsa Confraternitas Ecclesiam

S. Lau-

S. Laurentij præfatam in necessarijs reparare, & manutenere, sacraq; & sufficienti supellectili prouidere Missamq; Dominicis, ac festis diebus saltem in ea celebrari facere teneretur, & quod Ecclesiam præfatam S Laurentij etiam ad pios vsus alijs concedere non valeret, & cum Decreto, quod si quandocunque contingeret Confraternitatem præfatam dissolui reparationes, & melioramenta facta, & ad quâcunque summam ascendentia eidem Ecclesiæ cessisse, & cedere sine aliqua refectione intelligerentur, concesseramus per Nos accepto, quòd occasione cõcessiõnis Ecclesiæ huiusmodi inter dictam Confraternitatem ex vna, & dilectos filios Priorem, & Canonicos Regulares Monasterij S.Petri ad Vincula de Vrbe Congregationis S. Saluatoris Ordinis S. Augustini ex altera partibus orta fuerit cõtrouersia, cũ nimirũ Prior, & Canonici præfati prætenderent dictam Ecclesiam S. Laurentij à centum, & amplius annis Ecclesiæ eorum Monasterij huiusmodi Apostolica auctoritate vnitam fuisse, ob idq. Concessionem præfatam viribus non subsistere, & redditus, seù Canonem Domus annexæ dictæ Ecclesiæ S.Laurentij singulis annis solui solitum per quõdam Prudentiàm Agazinam, & hæredes quondam Sanctis Mazzi, nec non dilectum in Christo filium Mitiũ de Gradibus Ecclesiæ dicti Monasterij deberi. Nos concessionem Ecclesię S. Laurentij huiusmodi per Nos, vt supra factam suum plenarium effectum sortiri debere, ac Canonem præfatum dictæ Ecclesiæ S.Laurentij fore, & esse soluendum decreuimus, oppositis pro parte Prioris, & Canonicorum præfatorum minimè obstan. Voluimus tamen quod dicta Confraternitas singulis annis à die concessionis in recognitionem directi iuris solueret Ecclesiæ dicti Monasterii libras quinque ceræ albæ die festo eiusdem S.Laurentij, quodq; si contingeret prædictam Confraternitatem dissolui, seù à prædicta Ecclesia S. Laurentij recedere iura Ecclesię dicti Monasterij de & super Ecclesiæ S.Laurentij huismodi illęsa, & illibata remanerent, perinde, ac si concessio eiusdem Ecclesiæ S. Laurentij per Nos, vt præfertur facta non emanasset. CVM autem sicut pro parte dilectorum filiorum Officialium, & Confratrum Confraternitatis prædictæ nobis nuper expositum fuit, ipsi plurimum cupiant cõcessionem dictæ Ecclesiæ, ac Decretum desuper emanatum, aliaq; præmissa Apostolicæ nostræ confirmationis robore communiri, ac aliàs sibi per Nos, vt infra indulgeri. Nos Officiales, & Confratres præfatos specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eorumq. singulares personas à quibusuis excõmunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis siqnibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, supplicationibus illorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati; Concessionem Eccclesiæ S.Laurentij huiusmodi, necnon Decretum à Nobis desuper emanatum prædictum, aliaq; præmissa cum omnibus in eis contentis, & inde sequutis Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuò approbamus, & confirmamus, illisq. inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & singulos tàm iuris, quàm facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supplemus. Præterea eandem Confraternitatem, cum omnibus, & singulis Indulgentijs, ac peccatorum remissionibus, & pœnitentiarum relaxationibus illi per Nos, vt supra concessis è prædicta Ecclesia S. Nicolài ad Ecclesiam S.Laurentij huiusmodi, nec non Indulgentiam septem annorum, & totidem quadragenarum in Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis, & S. Antonij festis diebus per Nos similiter concessam ad eiusdem S.Laurentij, & S Hippolyti festos dies, itaut dictæ Confraternitatis Confratres præmissa in ipsis festis diebus ad quos translatio, vt infrà fiet, adimplentes eandem Indulgentiam prorsus consequantur auctoritate, & tenore præfatis transferimus. Decernentes præmissa omnia, & singula, nec non præsentes literas, & in eis contenta quæcunque valida, firma, & efficacia existere, & fore, suosq plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac eidem Confrater-

fraternitati in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, sicq. per quoscunque Iudices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores iudicari, & diffiniri debere, ac irritum,& inane si secùs super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan. præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit Monasterij, & Congregationis huiusmodi, etiam iuramento Confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis eorum omnium tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisq; contrarijs quibuscunque. Datum Romæ apud Sanctã Mariam Maiorẽ sub Anulo Piscatoris, die xxv. Iunij MDCXXVIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

M. A. Maraldus.

PARTE PRIMA.

Delle Conditioni intorno all'Afcrittione delle Perfone.

CAP. I.

ELLA CONGREGATIONE VRBANA poffano afcriuerfi tutti i Gentilhuomini, & altre perfone Ciuili della Corte di Roma, le quali feruano, ò habbiano feruito Sommi Pontefici, Cardinali, Patriarchi, Arciuefcoui, Vefcoui, & Prelati così dentro, come fuori di Roma, & anco Prencipi, & Baroni Romani, che facciano refidenza in Roma, affinche con tale occafione congregandofi fpeffo, & conofcendofi infieme, fi ftringano in amicitia, & fi rendano più affettuofi, & efficaci nel giouarfi l'vn l'altro ne i bifogni loro, fin doue s'eftenda l'Vrbanità, & godano di quei Priuilegi, che fi efporrãno ne i Capitoli della Terza Parte, & poi chi di loro farà giudicato meriteuole per la lunga feruitù di Corte, & per le fue buone qualità, poffa effer ammeffo ad habitare nel luogo, che farà piacendo à Dio ftabilito, per impiegare quietamente il rimanente di fua vita nelle virtù conuenienti ad huomini efemplari, & à buoni Cittadini, come fi dirà nella Terza Parte. Ma ogni perfona così d'afcriuerfi, come da riceuerfi à fuo tempo nel luogo, benche foffe di qualfiuoglia grado, ò cõditione, douerà afcriuerfi, & entrare con l'ifteffa egualità, & offeruanza di tutti li prefenti Capitoli.

CAP. II.

DOuranno fcriuerfi tutti i nomi di quelli, che faranno accettati nella Congregatione in vn Libro tenuto à quefto fine, offeruandofi nello fcriuergli l'ordine dell'Antianità della loro accet-

cet-

cettati,& quegli aſcritti, i quali vorranno entrare nel luogo della Congregatione, quando ſarà determinato, doueranno hauer ſeruito in Corte quattordici anni almeno,& eſſere de i primi aſcritti; Alche il Rettore, & i Gouernatori con gli altri Eletti, vnitamente habbiano ſempre riguardo, tenẽdo la forma data nel Cap. 7.& 4. della Seconda Parte, & conſiderando la qualità delle perſone, le loro virtù, & il potere della Congregatione.

CAP. III.

POtranno aſcriuerſi non ſolo quelli della Città di Roma, ma anco i foraſtieri, che verranno di tempo in tempo per impiegarſi ne i ſeruigi della Corte, accioche quando habbiano ſeruito per il ſudetto tempo, ſieno habili ad eſſer riceuuti nel luogo della Congregatione, & frà tanto poſſano godere di quei Priuilegi, che ſi eſporranno nella Terza Parte.

CAP. IV.

SArà lecito anco à quelli, che haueranno moglie di farſi aſcriuere nella Congregatione, ma con queſta differenza, che non poſſano eſſer riceuuti in alcuna maniera nel luogo da determinarſi; però ſi aiuteranno di fuori nel miglior modo, che riſoluerà à ſuoi tempi la Congregatione.

CAP. V.

SE alcuno di queſta Corte, che non habbia i requiſiti eſpreſſi nel Cap.2.faceſſe inſtanza di eſſere ammeſſo nel luogo della Congregatione, per viuer à ſue ſpeſe, ſia in arbitrio del Rettore, & de i Gouernatori con gl'altri Eletti inſieme, accettarlo; Et gli ſia anco permeſſo d'hauere maggior commodità di quella, che ſi darà generalmente; purche non ne reſti grauata la Congregatione, & ſi vſi ſempre moderatione così ne i Mobili, come ne i Seruitori.

CAP. VI.

CAP. VI.

ACiascuno degli ascritti, che per hauere i requisiti dichiarati nel secondo Capitolo, sarà accettato nel luogo da stabilirsi, douerà essere dal medesimo Rettore, & Gouernatori insieme con gli altri Eletti della Congregatione, destinata vna stanza con i mobili necessarij; Et per quelli, che haueranno à seruire, si deputarà vn luogo inferiore separato. Nella mensa poi non si dourà vsar mai distintione nella qualità de i cibi con alcuno della Congregatione; & si osseruerà in ogni tempo vna conueniente mediocrità, come anco nel vestire ogni modestia.

CAP. VII.

QVelli, che vorranno esser ascritti nella Congregatione, si esortano in questi principij di dare l'aiuto, che hanno dato, & danno gli altri, che vi sono stati ascritti fin'hora, accioche più facilmente si possa condurre à fine quanto si è determinato.

PARTE

PARTE SECONDA.

Della Elettione de i Primati della Congregatione, & delle maniere da tenersi nel Gouerno.

CAP. I.

DA tutto il corpo de i Congregati si elegga per scrutinio nel modo, che si dirà nel Capitolo seguente vn Rettore, & cinque Gouernatori, che siano del numero degli accettati, & giudicati veramente i più letterati, & i più sufficienti per il Gouerno della Congregatione; Et dopò si eleggano per scrùtinio parimente altri quattordici de i migliori per aiuto del buon Gouerno, frà i quali sia il Segretario, il Camerlengo, il Computista, & anco il rimanente degli Offitiali maggiori; Escludendo dal potere essere di questi venti Eletti, i Prelati, & gli altri, che seguano attualmente la Corte, & che non se ne siano ritirati; & ciò affinche non habbiano impedimento nell'attendere all'offitio loro; Ma in questi principij si farà il tutto nel miglior modo, che si potrà.

CAP. II.

PRimieramente si farà l'elettione del Rettore in questa forma. Ciascuno piglierà vna delle cartuccie bianche, che à questo effetto saranno preparate, nella quale scriuerà il nome, & cognome di quello, che giudicarà in conscienza sua d'eleggere, mettendola poi nel Bossolo destinato; Et trouate dal Rettore, e Gouernatori le dette cartuccie pari di numero alli Congregati, leggeranno ad alta voce i voti dati in quelle, quali hauerà cura il Segretario di notare, & chi si vederà che habbia hauuto li due terzi de voti, ò almeno più della metà, s'intenda essere stato eletto: Et se nel primo scrutinio non riuscisse la elettione, si faccia il secondo,

condo, mettendo à nuouo ſcrutinio quelli ſolo, che hauranno hauuto nel precedente ſcrutinio maggior numero de voti. L'iſteſſa regola ſi oſſerui nell'elettione de i Gouernatori, che dourà farſi di tutti inſieme. Parimente nella medeſima forma ſi faccia lo ſcrutinio per il rimanente de i xx. con queſta differenza, che quelli ſi habbiano per eletti, che haueranno ſucceſſiuamente hauuto più voti degli altri.

CAP. III.

LE venti perſone così elette durino vn' anno intero nella loro carica, & in tutto queſto tempo habbiano vnitamente il ſupremo Gouerno della Congregatione Vrbana, & ſe fra queſto ſpatio di tempo, per morte, ò per qualſiuoglia altro accidente mancaſſe alcuno nel loro numero, poſſano i medeſimi ſurrogarne vn'altro in luogo di quello, nel modo, che ſi dirà nel Cap. 5. & 6. Et ſarà ſimilmente offitio loro il fare elettione d'ogni ſorte d'Offitiali inferiori, benche mercenarij per qualunque occorrenza, nella maniera, che ſi dirà nel Cap. 5. & il priuargli ancora per cauſa legitima, come nel Cap. 8. & 9. Sarà finalmente in facoltà loro l'aſcriuere, l'accettare, & deputare le perſone, che conforme alli preſenti Capitoli douranno aſcriuerſi, accettarſi, & deputarſi, tanto nella Congregatione, quanto in altri luoghi della Congregatione; & ciò nella forma, che ſi deſcriuerà al Cap. 4. proſſimo, & al 7.

CAP. IV.

IN ogni caſo, cioè in ogni riſolutione, aſcrittione, accettatione, elettione, deputatione, priuatione, & in ogni altra coſa, doueranno i detti xx. Eletti nel congregarſi non eſſer manco di quindici, tra'quali ſieno ſempre il Rettore, & tre Gouernatori almeno, & in ciaſcuna delle dette coſe i voti paſſino i due terzi, ò almeno più della metà delli Congregati. Et in queſti principij ſi farà nel modo migliore, che ſi potrà.

CAP. V.

OGni elettione da farſi dalli xx. ſi faccia per via di ſcrutinio, ò ſia l'elettione di tutti gli Offitiali inferiori così gra-

tiosi, come mercenarij, ò sia d'alcuno di loro stessi xx. che muoia, ò che manchi per qualunque cagione nel tempo della sua carica; & habbiano sempre per vltimo fine la sufficienza, bontà, & integrità delle persone, & il benefitio della Congregatione.

CAP. VI.

ET venendo il caso, che alcuno degli Offitiali mancasse per assenza da Roma, ò per altro impedimento sia surrogato per via di scrutinio in luogo di chi manca vn'altro, con le medesime facoltà, e prerogatiue, come per esempio, in luogo del Rettore vn Vicerettore, &c. & questi tali che saranno così surrogati, si debbano porre tra i xx. nella prima Elettione generale.

CAP. VII.

OGni risolutione, ascrittione, accettatione, deputatione, & priuatione si faccia dalli xx. per via di Bossola, hauendo sempre per fine la prosperità della Congregatione.

CAP. VIII.

TRouandosi, che alcuno così nello scrutinio, come nel correr della Bossola commettesse qualche fraude, resti subito priuo di voce attiua, & passiua, & della partecipatione di tutte le prerogatiue, honori, e benefitij della Congregatione.

CAP. IX.

SE alcuno degli Offitiali inferiori, ò delli xx. ò qualunque altro così accettato, come ascritto, ò deputato riuscisse di mal esempio, ò dannoso, si debba priuare per Bossola, ma la elettione tanto di tal'Offitiale, quanto d'altri, douerà farsi per scrutinio, come si è determinato di sopra al Cap. 6.

CAP. X.

DEbbano i xx. Eletti ogni quindici giorni congregarsi nel luogo solito per discorrere, & deliberare tutto quello, che

sia

sia vtile, & necessario per mantenimento della Congregatione; Et in ogni deliberatione da farsi, quando apparisca fra di loro qualche discordanzá, si debba vsare la Bossola, come si è detto nel Cap. 4. & 7.

CAP. XI.

OGni otto giorni il Rettore con i Gouernatori douranno ordinare la raunanza di tutti gli Officiali auanti a loro, & da essi sentire i bisogni occorrenti per prouedergli subito co'l mezzo di questa Congregatione, che potrà chiamarsi picciola, & essendo cosa graue s'intimi la Congregatione delli xx. per prenderui risolutione.

CAP. XII.

NElle solite Congregationi delli xx. Eletti non possano interuenire Ministri mercenarij della Congregatione, perche liberamente senza ombra di passione alcuna si tratti sempre quello, che si conoscerà necessario per il buon Gouerno.

CAP. XIII.

OGni anno quattro volte almeno s'intimi la Congregatione generale di tutti gli ascritti, cioè nelli mesi di Gennaro, Aprile, Luglio, & Ottobre: E in tal raunanza generale il Rettore potrà notificare a tutti lo stato della Congregatione, e se egli sarà impedito lo faccia il Vicerettore, ò vero vno de i Gouernatori, ò altri del numero delli xx.

CAP. XIV.

SE nelle Congregationi generali, & anco nelle particolari alcuno volesse ricordare, ò discorrere qualche cosa rileuante, non possa farlo nel luogo suo proprio, ma solo in vn luogo separato da deputarsi a questo effetto, perche sia inteso con maggior attentione.

CAP. XV.

SIa cura del Rettore di far congregare così gli ascritti nelle generali Congregationi, come i xx. Eletti nelle solite particolari, & nelle picciole gli Offitiali inferiori.

CAP. XVI.

SIa dato al Rettore sopra tutti il primo luogo, & le speditioni, negotij, & lettere si facciano sotto nome suo, & habbia libera facoltà di comandare a'Ministri inferiori, & a gli altri della Congregatione le cose concernenti il bene d'essa, & insieme con i Gouernatori procuri, che il rimanente delli xx. & anco gli Offitiali inferiori siano honorati, & rispettati da tutta la Congregatione.

CAP. XVII.

SImilmente il rimanente delli venti eletti, & gli Offitiali inferiori inuigilino, che il Rettore, & i Gouernatori per decoro dell'offitio habbiano compagnia nelle funtioni, & luoghi publici, & che nelle cose giuste, & di benefitio della Congregatione sieno vbbiditi dalli Ministri inferiori, & da tutti gli altri; Et i trasgressori sieno licentiati dalla Congregatione, come nel Cap. 9.

CAP. XVIII.

DOpò il Rettore habbiano il primo luogo i Gouernatori, secondo la loro Antianità, se non fosse tra essi alcuno Sacerdote, ò costituito in grado di Prelatura, ò altro grado; Et dopò questi il Decano, & fra i quattordici eletti, che restano si tenga parimente l'istess'ordine dell'Antianità, come anco fra tutti gli altri, che interuerranno nelle Congregationi generali.

CAP. XIX.

CAP. XIX.

IL più Antiano ascritto,& accettato nella Congregatione sia sempre ammesso nelle Congregationi delli xx. come se fosse vno d'essi; & dopò i Gouernatori sia anche il primo a dare il voto suo, quando però egli habbia quelle qualità, che si dicono nel primo Capitolo di questa seconda Parte.

CAP. XX.

AL Rettore, & a due Gouernatori insieme spetti d'andare a trattare con Sua Beatitudine, & con i Signori Cardinali, che di tempo in tempo saranno Protettori, per le cose, che potessero occorrere intorno alla Congregatione; Ma se egli fosse impedito da malatia, ò da altro accidente, in tal caso vadino tre Gouernatori, fra'quali sia il Vicerettore.

CAP. XXI.

TVtto il denaro, che in qualunque modo sarà della Congregatione, si debba depositare nel Monte della Pietà, ò in altro luogo giudicato a suoi tempi migliore, per inuestirlo in luoghi de Monti, ò beni stabili, ò vero in altre rendite, come conoscerà il Rettore, & i Gouernatori, & gli altri Eletti vnitamente esser di maggior vtile della Congregatione.

CAP. XXII.

L'Esattore, che sarà di tempo in tempo, dourà notare nelli suoi Libri tutti i danari, che andarà riscuotendo, della Congregatione, & consegnarli di mano in mano al Camerlengo, il quale dourà depositarli nel sudetto Monte sotto nome suo, del Rettore, di due Gouernatori, & del Computista.

CAP. XXIII.

DAl detto Monte non si possano leuare danari senza Mãdato, sottoscritto dal Rettore, & da due Gouernatori almeno, & dal Camerlengo, & Computista.

CAP. XXIV.

IL Camerlengo, che sarà pro tempore, douerà tenere vn Libro, nel quale noti tutto il danaro, che l'Esattore gli hauerà consegnato, & che esso Camerlengo depositarà nel detto Monte, & in vn'altro Libro douerà sommariamẽte registrare tutti i Mãdati, che si faranno, affinche ad ogni richiesta del Rettore, & de' Gouernatori possa dare anco in piena Congregatione buon conto della sua amministratione.

CAP. XXV.

IL Computista similmente douerà tenere vn Libro doue scriuerà minutamente tutta l'entrata, & l'vscita, & vn'altro doue siano copiati a parola per parola tutti i Mandati, che si faranno per la Congregatione, accioche parimente si possa sapere d'ogni tempo lo stato di essa, & anco perche finito, che sia l'Offitio così al Computista, come al Camerlengo, & all'Esattore, possano i Sindici saldar loro i Libri.

CAP. XXVI.

COmpiuto l'anno del Gouerno delli xx. si rinuouino come sopra nel Cap. 1. & 2. si è detto; Lasciando però sempre nel numero di quei venti da eleggersi, il Rettore, & vno de i Gouernatori prossimi passati, & similmente sei degli altri quattordici Eletti passati, affinche il nuouo Rettore, Gouernatori, & altri nuoui Eletti possano esser instrutti a pieno dello stato della Congregatione, & del suo Gouerno, ma quelli, che vn'anno dopò l'altro immediatamente saranno stati in Offitio, non si confermino il terzo anno, se non fossero giudicati ottimi da tutti per la Congregatione.

PARTE

PARTE TERZA.

Delle Opere.

CAP. I.

ERCHE questa Congregatione è stata instituita non solo per benefitio della vita presente, ma principalmente per profitto dell'anima, & per facilitarsi la strada alla vita eterna, però quando si haurà luogo opportuno per l'essecutione di questa buona opera, si douerà tenere dagli accettati nel luogo intorno a gli essercitij spirituali lo stile seguente; Et prima non si doueranno mai tralasciare la mattina dopò leuarsi di letto le pie meditationi, & particolarmente intorno alla Vita, & Passione di Christo, & alli quattro Nouissimi; La sera poi prima di porsi in letto aggiungeranno alle loro Orationi sempre l'esame della Conscienza; Si sforzaranno anche di praticare i Documenti di quei libri spirituali, quali il Confessore consigliarà, che leggano; Et circa le Orationi vocali faranno quello, che verrà loro dettato dalla consueta lor diuotione, non tralasciando però di dire ogni giorno l'Offitio della Beatissima Vergine, con le Letanie de'Santi, ò vero la Corona, pregando sempre per i Benefattori, & a'suoi tempi quello de i Defonti ancora, mētre per altro obligo non recitassero l'Offitio del Signore.

CAP. II.

ET essendo la frequenza de i Santi Sacramenti vnico mezzo a regolare le humane passioni, si confessaranno perciò, & communicaranno nella prima Domenica di ogni mese, & ne i giorni delle feste più solēni del Signore, della Beatissima Vergine, degli Apostoli, di tutti i Santi, & di SS. Gio. & Paolo Protettori della Congregatione, & più spesso secondo la loro diuotione:

Vdi-

Vdiranno anche ogni mattina riuerentemente la Messa, & chi di loro sarà Sacerdote potrà celebrarla, mentre & gli vni, & gli altri non fossero da causa necessaria impediti: Frequentaranno parimente i Sermoni spirituali, le Prediche, & i Diuini Offitij, massimamente nella loro Chiesa.

CAP. III.

SI esercitaranno poi secōdo il poter loro nel rimanēte di quelle opere spirituali, che spettano alla vita attiua, & in particolare andaranno a visitare spesso gli Hospedali, ministrando a gl'Infermi, & suggerendo loro sempre ricordi salutari per l'anime; & faranno anco il simile con i Pellegrini, quando vi sarà la comodità, & l'occasione.

CAP. IV.

MA sopra tutto saranno assidui nelle Visite del Santissimo Sacramento nelle Chiese, doue si fanno le Orationi delle Quarant'hore, per mostrarsi veri Cortegiani verso il Prencipe, e Signore supremo dell'Vniuerso, dal quale saranno sicuri di douer'essere riconosciuti, e premiati cōn benefici eterni, & con tesori inestimabili per qualunque opera, che facciano indirizzata all'honore, & seruitio suo.

CAP. V.

HAurà anche pensiero il Rettore, & i Gouernatori, & gli altri Eletti insieme, che ciascuno del luogo della Congregatione, per fuggir l'otio, impieghi il suo talento a benefitio publico nel tempo, che gli auanzerà dalle opere spirituali. Et in particolare, che le persone più intendenti delle lettere, spendano quel tempo, hora in leggere per insegnare altri, come si dirà nel Cap. 11. hora in tradurre, & comporre libri di cose spirituali, & temporali, e vtili sempre alla salute delle anime, & al publico.

CAP. VI.

CAP. VI.

FRà tanto gli ascritti nella Congregatione, che non haueranno impedimento, faranno nelle feste solenni la Communione generale, & altre opere spirituali nella loro Chiesa di S. Lorenzo in Fonte, & particolarmente nel giorno della festiuità di SS. Gio. e Paolo.

CAP. VII.

OGni anno dourà farsi vna solenne Commemoratione de i Morti della Congregatione, & se sarà possibile anche in questi principij da i Sacerdoti della Congregatione, a' quali il Rettore, & i Gouernatori con gli altri Eletti insieme douranno commettere la cura de i seruigi della Chiesa, facendo sempre scelta delli più idonei.

CAP. VIII.

ET poiche tutte le opere, & gli atti di Vrbanità, che la Congregatione hà stabilito di fare a benefitio della Corte di Roma, saranno principalmente diretti a tre cose, cioè Prima verso quegli ascritti, che dopò hauer seruito in Corte per il tempo detto nel secondo Capitolo della Prima Parte, si saranno resi idonei ad entrare nel luogo da stabilirsi per impiegare il rimanente di lor vita in varie opere di pietà Christiana, & di quelle virtù, le quali si troueranno hauer acquistate con i studi: Secondariamente verso gli ascritti, che essendo per qualche accidente bisognosi, meritarãno d'esser aiutati, come si dirà ne i Capitoli seguẽti; Terzo verso tutta la Corte di Roma per via dell'ammaestramento publico in quelle dottrine, che a' Cortegiani propriamente più si conuengono, & anco a tutti gli altri Cittadini per il viuere Ciuile; Perciò in questo mentre, che la somma prouidenza del Signore Dio, da cui dependono tutti i beni si compiacerà d'accendere i cuori de' buoni all'aiuto di queste opere Sante, & di singolari conseguenze, come si manifesta nel Discorso sopra la Congregatione, similmente dato in luce; Quando gli ascritti restassero senza hauer impiego in Corte, & con qualche bisogno, po-

tranno hauer refugio al luogo della Congregatione, doue haueranno ricetto per il tempo, che parerà al Rettore, & alli Gouernatori insieme con gli altri Eletti, regolando però in questo l'arbitrio, secondo la qualità delle persone, & il potere della Congregatione: Nè lasceranno di operare cortesemente per il nuouo impiego di quelli, conforme al loro talento, & professione.

CAP. IX.

DI più accadendo a gli ascritti qualche sinistro di carcere, d'infermità, di morte, ò altro male degno di compassione, la Congregatione esercitarà verso di loro ogni carità, & humanità conueniente, & possibile; E in particolare gli ascritti, che si ammalassero, saranno visitati dal Medico destinato a questo effetto, & saranno vsate verso di loro altre dimostrationi di cortesia: E i Defonti parimente saranno con ogni conueniente decoro sepeliti, & nella Chiesa della Congregatione gli si faranno l'Esequie, & per l'anime loro si diranno le Messe de' Defonti. Inuigilarà perciò il Rettore, & i Gouernatori, che il tutto si eseguisca perfettamente dalli Deputati, a'quali mentre fossero impediti, doueranno supplire altre persone.

CAP. X.

ET sia particolare Offitio de i Deputati il visitar spesso gl'Infermi, ò altri oppressi da afflittioni compassioneuoli, quando però gustino di riceuere simili visite, il consolargli, il procurare, che riceuano tutti i Sacramenti di Santa Chiesa, il raccomandargli alle Orationi degli altri, & l'inuigilare, che habbiano tutti i soliti suffragij così spirituali, come temporali tanto in vita, quanto in morte.

CAP. XI.

QVando si hauerà luogo idoneo si principiarāno le letture di quelle arti liberali, & d'altre facoltà, che sono necessarie alla Corte, nel modo, che viene dichiarato nel Discorso

sopra

ſopra la Congregatione, accioche coloro in particolare, che ſaranno per ſeguir la Corte ſi facciano intendenti di quelle diſcipline più Ciuili, che per gouerno di ſe medeſimi, della famiglia, & per il ſeruitio della Corte ſono vtili, & che molto facilitano l'acquiſto della prudenza Ciuile.

CAP. XII.

SE alcuni degli aſcritti, ò degli accettati nel luogo, ò altra perſona eſterna, ſi compiaceranno alla morte loro di laſciare qualche coſa alla Congregatione, ſi debbano notare in vn Libro da intitolarſi de i Benefattori, & anco a perpetua memoria farne inſcrittione in marmo, mentre così ſia giudicato dal Rettore, & da i Gouernatori con gli altri Eletti inſieme, & poi nell'Anniuerſario generale per i Morti della Congregatione, ſe ne farà ſempre ſpeciale Commemoratione.

CAP. XIII.

TVtte le Conſtitutioni, ò Capitoli, che per l'auuenire ſaranno per farſi, ſiano per cauſe vrgenti, & indirizzati a quelli medeſimi fini, che ſi ſcorgono eſſere in queſti Capitoli, cioè al benefitio euidente della Congregatione, al mantenimento della Ciuiltà, & Nobiltà, all'eſercitio publico delle virtù humane, & più Ciuili, allo ſplendore di queſta Corte, & alla maeſtà del Principato: Sia anco lecito in alcuni caſi d'interpretare li preſenti Capitoli ad vtile della Congregatione, & di procedere dalle coſe ſimili alle ſimili, ma queſte interpretationi, & ampliationi, & molto più le nuoue Conſtitutioni non ſi facciano mai, ſe non con l'interuento di tutti i xx. Eletti, & del Decano, congregati a tal'effetto, accioche lo ſtato della Congregatione ſi renda inuariabile fin che piacerà alla bontà Diuina.

CAP. XIV.

SI douerà tenere memoria particolare di tutte le attioni, funtioni, & auuenimenti più notabili della Congregatione,

ſcriuendoſi di tempo in tempo ogni ſucceſſo, accioche i Poſteri nelle loro attioni habbiano da quello il coſtume, & la conſuetudine della Congregatione; Di che hauerà cura il Segretario.

CAP. XV.

Ogni anno vna volta almeno nelle Congregationi generali dia ordine il Rettore, che ſi leggano i preſenti Capitoli, perche tutti ſiano informati pienamente degli inſtituti della Congregatione,& habbiano maggior adito d'eſercitare in eſſa le virtù loro; Eſſendo che da queſto genere d'huomini nella Città di Roma sì chiaro, & illuſtre, ſi deuono aſpettare atti Heroici, & ſingolari a gloria di Dio, & a publico benefitio.

IL FINE.

PRE-

PREROGATIVE DELLA CHIESA DI S. LORENZO IN FONTE.

Sotto la Chiesa di S. Lorenzo in Fonte una Grotta di non mediocre lunghezza, doue secōdo che si legge nelle Historie, & in particolare nel Libro intitolato i Thesori nascosti, fù messo prigione S. Lorenzo, dato in custodia ad Hippolito Caualiere Romano, conforme al costume di quei tempi, nella qual Grotta trouandosi anche carcerato Lucillo Gentile, che per la lunghezza del tempo, che v'era stato, & per i patimenti hauea perduta la luce degli occhi, fù dal B. Lorenzo miracolosamente illuminato, & ridotto alla Fede di Christo, & mancando l'acqua per battezzarlo, scaturì à preghiere d'esso Santo dal fondo della Grotta vn viuo fonte di purissime acque, che fino al giorno d'hoggi si conserua in salute corporale di molti, che ne beuono; Per i quali Miracoli anche Hippolito, & tutta la sua numerosa famiglia tocchi dallo Spirito santo si fecero Christiani, & furono dal Beatò Lorenzo con l'acqua del medesimo Fonte battezzati, & perseuerando tutti nella Fede, sofferirono constantissimamente il Santo Martirio, quale diffusamente insieme con la Vita si racconta dal Padre Frà Giacomo Filippo dell' Ordine Heremitano nel suo Libro chiamato Supplemento de Supplementi delle Croniche al lib. 8. Perciò antichissima, & grande è la deuotione di questo Santo luogo, come principio della Gloria, & de i Trionfi di sì illustre Santo, il

il quale con ragione Roma tiene per suo Protettore, conforme riferisce Pietro Damiano, & similmente Pompeo Vgonio nella sua Historia delle Stationi di Roma; portando egli seco con i fatti anche il nome di quei antichi habitatori del Latio chiamati Laurenti.

Questa deuota Chiesa per antica traditione confermata da vecchie scritture affisse publicamente in essa, hà nelle Domeniche di Maggio la medesima Indulgenza, che è à S.Sebastiano fuori delle mura; & fù ristorata fino da i fondamenti dall'Illustris. Sig. Card. Gio. Aluarez di Toledo dell'Ordine de' Predicatori, figlio di Federico Duca d'Alua, ne gli anni del Signore 1545. *Et è per venire in questi tempi maggiormente ornata, & ingrandita dalla Congregatione Vrbana, con l'aiuto di Dio, & de' suoi Protettori.*

SOMMARIO DELL'INDVLGENZE, che la Santità di Nostro Sig. Papa Vrbano VIII. concede à tutti quelli, che si ascriueranno nella Congregatione Vrbana, come apparisce per il Breue spedito alli 14. di Giugno 1628.

LA Santità sua concede Indulgenza plenaria à tutti quelli, che nel giorno della loro Ascrittione nella Congregatione Vrbana, essendo veramente contriti, & confessati, riceueranno diuotamente il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia.

Concede parimente Indulgenza plenaria à tutti gli Ascritti nella Congregatione, che nell'articolo della morte loro veramente pentiti, confessati, e communicati, e se non potessero, almeno contriti, inuocaranno diuotamente il nome di Giesù col cuore, quando non potessero con la bocca.

Concede similmente Indulgenza plenaria, & remissione di tutti i peccati à gli Ascritti, che veramente pentiti, confessati, e communicati, visitaranno diuotamente ogni anno la loro Chiesa di S. Lorenzo in Fonte nel giorno dell'esaltatione della Santa Croce dalli primi Vespri fino al tramontar del Sole di detta Festiuità, & iui pregheranno per la concordia de Prencipi Christiani, per l'estirpatione dell'heresie, e per l'esaltatione della Santa Madre Chiesa.

Concede ancora à tutti quegli Ascritti, che veramente pentiti, confessati, e communicati visitaranno diuotamente la detta Chiesa di S.Lorẽzo in Fonte ne i giorni delle Festiuità di Santi Gio. e Paolo, di S.Lorenzo, di S.Hippolito, & di S. Vrbano Papa, & Martire, sette anni d'Indulgenza, & altre tante quarantene in ciascun giorno de i sudetti, che lo facciano.

Di

Di più concede à tutti gli Aſcritti ogni volta, che interuerranno alle Meſſe, & anco ad altri Diuini Officij nella detta Chieſa di S. Lorenzo in Fonte ſeſſanta giorni d'Indulgenza, & parimente l'iſteſſa Indulgenza ogni volta, che interuerranno alle Congregationi così publiche, come priuate della Congregatione in qualunque luogo ſi facciano: & ogni volta, che accompagnaranno il Santiſſimo Sacramento nelle Proceſſioni, ò quando ſia portato à gl'infermi, ò in qualſiuoglia altro luogo; ò vero che eſſendo impediti diranno vn Pater, & vn'Aue, & ancora ogni volta, che accompagnaranno alla ſepoltura i Defonti, ſe bene non foſſero Defonti della Congregatione, ò vero che eſſendo impediti, & che i Defonti ſieno della Congregatione, dirãno 5. Pater, & cinque Aue: Parimente conſeguiranno la ſudetta Indulgenza ogni volta, che inſegnaranno i Diuini Precetti, e le coſe neceſſarie alla ſalute à gl'ignoranti, ò che daranno albergo à Poueri, ò che pacificaranno, ò procuraranno pace frà nemici, ò che ridurranno alla via della ſalute alcun peccatore, ò che eſercitaranno qualunque altra opera di pietà, & di carità.